

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 80-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BODO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MAURIZIO CREUSO

per il reato di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 20 gennaio 1993

—————
Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1993
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 21 dicembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Creuso per il reato di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 20 gennaio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 25 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 9 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17 e 18 marzo 1993.

Il senatore Creuso è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 17 marzo 1993.

Il procedimento trae origine da accertamenti svolti in ordine a contributi per spese elettorali erogati a favore del senatore Creuso, il quale avrebbe ricevuto - nella qualità di consigliere della Regione Veneto, di candidato alle elezioni regionali del 1990 ed a quelle politiche del 1992 - contributi dalla Grassetto s.p.a. e dalla Grassetto costruzioni s.p.a., tramite il direttore generale amministrativo di quest'ultima Giuseppe Agostosi, sotto forma di pagamento alla agenzia AMP s.r.l. di Fontane di Villorba (TV), da parte delle predette società, delle spese sostenute (per un'importo di 195 milioni di lire negli anni 1988-1990 e di 30 milioni di lire nel 1992) per la produzione e diffusione di materiale di propaganda elettorale televisiva, senza che tali contributi fossero stati deliberati dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritti nel bilancio delle predette società.

Al riguardo, nell'interrogatorio del 20 novembre 1992, il signor Giuseppe Agostosi, direttore generale della Grassetto costru-

zioni s.p.a., ha dichiarato che negli anni 1988, 1989, 1990 la citata società ha sostenuto la spesa di 195 milioni di lire per spot propagandistici a favore del senatore Creuso, trasmessi sull'emittente locale Antenna Tre; spot per la cui produzione aveva stipulato, a nome della Grassetto e su indicazione dello stesso Creuso, tre contratti con l'agenzia di pubblicità AMP s.r.l., nell'occasione rappresentata dalla signora Maria Carmela Vettore in Sanavio, la quale inoltre - in relazione alla campagna elettorale del 1992 - aveva ottenuto un contributo per la pubblicità televisiva di 30 milioni di lire.

Tutta la vicenda, posta all'origine del procedimento, appare notevolmente ridimensionata da un'attenta lettura degli atti processuali.

Infatti, le dichiarazioni del signor Agostosi non appaiono attendibili, innanzitutto perché negli anni 1988 e 1989 non risultano essersi svolte competizioni elettorali cui avrebbe partecipato il senatore Creuso. Inoltre, tali dichiarazioni non hanno trovato alcun elemento di conferma nell'interrogatorio reso il 17 dicembre 1992 dalla signora Maria Carmela Vettore in Sanavio, agente della AMP s.r.l., la quale ha fatto sì riferimento a tre contratti stipulati sul finire degli anni '80 con il signor Agostosi, ma con l'espressa precisazione che il senatore «Creuso fu totalmente estraneo a detti tre contratti, che non lo riguardarono in alcun modo». Parimenti, in relazione a due contratti stipulati con il signor Agostosi nel 1992, la stessa signora Vettore Sanavio ha ribadito che «essi non concernevano in alcun modo Creuso, che - seppur in quel periodo candidato per l'elezione al Senato - non fece trasmettere alcuno spot propagandistico su Antenna Tre», almeno tramite lei.

A ciò aggiungasi che agli atti del procedimento risulta l'interrogatorio reso il 25 settembre 1992 dal signor Roberto Chinchio (titolare dell'omonima tipografia sita in Rubano - PD), il quale non fa alcun

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento alla persona del senatore Creuso, pur indicando nominativi di altri politici, a beneficio dei quali la stessa Grassetto per il tramite del signor Agostosi - a dire del signor Chinchio - avrebbe sostenuto parte delle spese per stampati di tipo propagandistico.

Pertanto, quale unico presunto elemento di prova contro il senatore Creuso rimarrebbe solo una «videocassetta con la scritta Creuso», sequestrata il 2 dicembre 1992 presso la sede dell'agenzia AMP: però non è nemmeno certa (v. l'interrogatorio reso il 17 dicembre 1992 dal signor Renzo Battacchi, amministratore unico della AMP) la messa in onda almeno per una volta (e quindi dovrebbe a maggior ragione escludersi la reiterazione della sua trasmissione, indispensabile ai fini propagandistici) della videocassetta, il cui contenuto, comunque, è tale da escluderne il carattere di spot elettorale propagandistico, trattandosi di brevi interviste, risalenti all'epoca in cui il senatore Creuso era assessore regionale e riguardanti il trasporto privato e pubblico,

nonchè addirittura una partita di calcio a scopo di beneficenza.

Ma non basta: se a quanto pare gli unici indizi sono costituiti dalle dichiarazioni del signor Agostosi - comunque non confermate da altre testimonianze -, non si può non ricordare che anche un'altra richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi del senatore Creuso (*Doc. IV, n. 38*) si basava essenzialmente sulle dichiarazioni contro il senatore Creuso, rese in un'interrogatorio sempre dallo stesso signor Agostosi. Al riguardo, si fa presente che il *fumus persecutionis* può essere rinvenuto non solo quando sia attribuibile al comportamento del magistrato, ma anche quando derivi dall'iniziativa di terzi, vale a dire anche quando il magistrato possa configurarsi come una sorta di strumento inconsapevole della persecuzione altrui.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

BODO, relatore